



COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(Adeguito al nuovo Statuto del Contribuente approvato con D. lgs. N.
219/2023)

Indice generale

TITOLO I.....	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	
Art.2 - Limiti alla potestà regolamentare.....	
Art.3 - Chiarezza delle norme regolamentari.....	
Art.4 - Rapporti ed assistenza al contribuente ed agli utenti.....	
TITOLO II.....	
ENTRATE COMUNALI.....	
Art. 5 - Individuazione delle entrate comunali.....	
Art. 6 - Aliquote, tariffe e prezzi e scadenze di versamento.....	
Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	
TITOLO III.....	
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	
Art. 8 - Funzionario responsabile delle entrate tributarie.....	
Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali.....	
Art. 10 - Forme di gestione.....	
Art. 11 – Modalità di versamento delle entrate comunali.....	
Art. 12 – Attività di verifica e controllo.....	
Art. 13 – Poteri ispettivi.....	
Art. 14 - Riscossione volontaria entrate comunali.....	
Art. 15 – Omissione e ritardo dei pagamenti.....	
Art. 16 - Importi minimi.....	
TITOLO IV.....	
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.....	
Art. 17 - Definizione di riscossione coattiva.....	

Art. 18 - Accertamento esecutivo tributario.....	
Art. 19 – Accertamento esecutivo patrimoniale.....	
Art. 20 - Modalità di gestione riscossione coattiva.....	
Art. 21 – Sanzioni tributarie ed interessi moratori.....	
Art. 22 – Costi di elaborazione e notifica.....	
Art. 23 - Rateizzazione.....	
Art. 24 - Discarico per crediti inesigibili.....	
Art. 25 – Ingiunzioni di pagamento.....	
TITOLO V.....	
RIMBORSI E COMPENSAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.....	
Art. 26 - Rimborsi.....	
Art. 27 - Compensazione su iniziativa dell’ufficio.....	
Art. 28 - Compensazione su istanza del debitore.....	
TITOLO VI.....	
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO PER ENTRATE TRIBUTARIE.....	
Capo I Diritto di interpello.....	
Art. 29 - Interpello.....	
Art. 30 - Procedimento e modalità di esercizio dell’interpello.....	
Art. 31 - Effetti dell’interpello.....	
Capo II Autotutela.....	
Art. 32 - Principi e presupposti dell’autotutela.....	
Art. 33 – Autotutela facoltativa	
Art. 34 – Principio di proporzionalità.....	
Capo III Accertamento con adesione.....	
Art. 35 - Presupposto ed ambito di applicazione dell’istituto.....	
Art. 36 - Attivazione del procedimento definitorio.....	

Art. 37 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	
Art. 38 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	
Art. 39 - Invito a comparire per definire l'accertamento.....	
Art. 40 - Atto di accertamento con adesione.....	
Art. 41 - Perfezionamento della definizione.....	
Art. 42 - Effetti della definizione.....	
Art. 43 - Riduzione delle sanzioni.....	
Capo IV Ravvedimento operoso.....	
Art. 44 - Ravvedimento operoso.....	
TITOLO VII.....	
Norme finali.....	
Art. 45 - Clausole di adeguamento.....	
Art. 46 - Disposizioni finali.....	

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina le procedure e le modalità di gestione della riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Trappeto con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, per le parti dell'obbligazione non riservata alla Legge dello Stato, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.

2. La gestione di ogni singola entrata può essere disciplinata con apposito regolamento. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali considerate incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dalla efficacia normativa del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e se compatibili le disposizioni contenute in altri Regolamenti del Comune di Trappeto compreso quello di contabilità.

Art.2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente Regolamento non può regolare aspetti relativi all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Art.3 - Chiarezza delle norme regolamentari. Tutela dell'affidamento.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante modificata.

3. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

4. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

5. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

6. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, nonché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 4 - Rapporti ed assistenza al contribuente ed agli utenti, principio del contraddittorio, chiarezza degli atti.

1. I rapporti con i contribuenti e gli utenti devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità, chiarezza e certezza.

2. Le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai contribuenti e agli utenti vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

3. Il Comune, in forma gratuita, assicura il servizio di informazione ed assistenza ai contribuenti per tutti gli adempimenti connessi alla riscossione delle entrate, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.

4. Le attività di cui sopra sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

5. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio anche digitale del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

6. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

7. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

8. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.

241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

9. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

10. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

11. Ai fini del comma 10 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

12. Ai fini del comma 10 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

13. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 16. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

14. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

15. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

16. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

17. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

18. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 15 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

19. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

20. Gli avvisi di cui al comma 19 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

21. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

Art. 5 - Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate patrimoniali tutte quelle non rientranti nel precedente comma e qui di seguito elencate:

- le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione suolo pubblico e del canone mercatale;
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da permessi a costruire, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
- le entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie;
- le entrate derivanti da oneri concessori;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamento o a titolo di liberalità;
- ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 6 - Aliquote, tariffe e prezzi e scadenze di versamento

1. Le aliquote, tariffe, canoni e prezzi relativi alle entrate di competenza comunale e le relative scadenze di versamento sono stabiliti con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge di sponga diversamente.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza di nuovi atti deliberativi ovvero in caso di variazioni adottate oltre il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi fissati per l'anno precedente, salvo la normativa regolante le singole fattispecie di entrata disponga in modo diverso.
4. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
5. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate comunali, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono quelle previste dalle leggi statali, dalle leggi regionali, dai regolamenti comunali o da idonee deliberazioni degli organi competenti.
2. Le agevolazioni che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il regolamento inserendo esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

3. Salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, le agevolazioni/esenzione concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO III

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 - Funzionario responsabile delle entrate tributarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del Funzionario in caso di assenza.
2. Il Funzionario Responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e di verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazioni sanzioni, le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo medesimo.
4. In caso di affidamento all'esterno della gestione, la società concessionaria designa, fra il proprio personale, un Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali necessarie. L'atto di designazione del Funzionario Responsabile dev'essere trasmesso al Comune.

Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle entrate patrimoniali di competenza dell'Ente, i Responsabili di Servizio ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile delle entrate cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria e la riscossione coattiva.
3. Per tutte le entrate patrimoniali per le quali specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva, le procedure avverranno secondo le modalità e termini stabiliti dalle norme di legge e dal presente regolamento. L'attivazione avviene da parte dei Responsabili dei servizi interni all'Ente o dai soggetti esterni preposti che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 10 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle entrate dell'Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs.n.446/1997 e s.m.i e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

3. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs.n.446/1997 e s.m.i., previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

Art. 11 – Modalità di versamento delle entrate comunali

1. I pagamenti delle entrate tributarie e patrimoniali dovute al Comune siano esse riscosse con liquidazione d'ufficio o in autoliquidazione devono essere effettuati alle prescritte scadenze.

2. Le modalità di pagamento, sia per i versamenti spontanei che per quelli sulla base di avviso di accertamento o altro atto esecutivo, sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52 del D.Lgs.446/1997 e s.m.i e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per singola tipologia di entrata, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

3. Con il presente regolamento si dispone che sino alla completa ed integrale attivazione del Sistema "pago PA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 e s.m.i e salvo disposizioni di legge che stabiliscono diversamente, i tributi e le entrate patrimoniali possono essere pagate nei seguenti modi:

- sistema "Pago PA";
- modello F24;
- Sepa Direct Debit (SDD);
- bonifici bancari;
- c/c postali;
- pagamenti elettronici;
- per cassa, presso la tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente presso lo sportello comunale;

Art. 12 – Attività di verifica e controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. L'attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

3. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio competente acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, mediante questionari, inviti e sopralluoghi; quant'anzi nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

4 Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione accertativa.

Art. 13 – Poteri ispettivi - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al precedente articolo, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
4. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
5. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
6. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
7. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Art. 14 - Riscossione volontaria entrate comunali

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali sono definiti nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del cittadino oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute.
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti al contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 15 – Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, sia per le entrate tributarie che patrimoniali, l'Ente può procedere all'emissione di solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
4. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata: - per imprese e professionisti tenuti per legge a dotarsi di domicilio digitale, presso il di loro domicilio digitale, ovvero, in subordine, presso il domicilio speciale eletto, giusta normativa vigente in materia; - se persone fisiche o professionisti non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri e gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero al domicilio speciale eletto secondo quanto previsto dalle singole normative di settore.

Art. 16 - Importi minimi

1. Non si procede al versamento delle entrate tributarie qualora l'importo complessivo dovuto per l'intero anno sia inferiore a € 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali e le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicare minimi.
2. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate tributarie il cui importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad una stessa entrata.
3. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali per somme inferiori a € 30,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito, anche derivante da entrate o annualità diverse. Il debito resta comunque dovuto da soggetto moroso e potrà essere richiesto cumulativamente, fatta salva la prescrizione.

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E

PATRIMONIALI

Art. 17 - Definizione di riscossione coattiva

1. Qualora il versamento delle somme dovute a titolo di entrata tributaria o patrimoniale non sia adempiuto dal soggetto debitore entro i termini prestabili dalla legge o dal regolamento, è attivata dall'Ente la procedura di riscossione coattiva effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo quanto previsto al successivo comma.

2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente Ufficio Legale dell'Ente, ovvero anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni e tramite iscrizione a ruolo.

Art. 18 - Accertamento esecutivo tributario

1. L'avviso di accertamento emesso dal Comune di Trappeto da eventuali soggetti affidatari nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituisce titolo esecutivo ed ha forza precettiva senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. L'atto contiene:

- l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati;
- l'indicazione, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 concernente l'esecuzione delle sanzioni.
- l'indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo. Si applicano le regole del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dal presente regolamento per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso;

c) nell'ipotesi di riscossione diretta a cura dell'Avvocatura Civica, secondo la disciplina ordinaria prevista dal codice di procedura civile, sono dovuti per la causale di cui alla precedente lett. b), limitatamente alle spese di assistenza legale a questa spettanti, un costo fisso pari ad euro 100,00 (cento) per ogni singola attività strettamente attinenti alla procedura di recupero posta in essere nella fase stragiudiziale;

4. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al D.M. MEF del 14.04.2023
5. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, seguirà le consuete forme dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 19 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'avviso di accertamento esecutivo non si applica per le sanzioni amministrative e le sanzioni CDS per le quali continuano ad applicarsi le norme contenute nella Legge 689/1981 e smi.

Art. 20 - Modalità di gestione riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Nella ipotesi di riscossione diretta, nello specifico, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, decorso il termine di cui al primo comma, trasmette senza indugio gli atti di accertamento alla competente Avvocatura civica dell'Ente, la quale procede alla riscossione già alla scadenza del predetto termine dilatorio, nel rispetto della normativa di settore.

3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune di Trappeto per il tramite dell'Avvocatura civica;

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

6. Il Funzionario Responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 21 – Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria e il Responsabile dell'entrata se trattasi di entrate patrimoniali.

2. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti oltre che dai regolamenti delle singole entrate.

3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi del D.Lgs.n.471-472-473/1997 e smi.

4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

5. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 22 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore, per tutti i casi di gestione diversi dall'affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A. in quanto soggetti a specifica normativa, sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di

300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie;

c) nell'ipotesi di riscossione diretta a cura dell'Avvocatura Civica, secondo la disciplina ordinaria prevista dal codice di procedura civile, sono dovuti per la causale di cui alla precedente lett. b), limitatamente alle spese di assistenza legale a questa spettanti, un costo fisso pari ad euro 100,00 (cento) per ogni singola attività strettamente attinenti alla procedura di recupero posta in essere nella fase stragiudiziale.

Articolo 23 - Rateizzazione

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 72 (settantadue) rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino ad euro 100,00 (cento) nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,00 a euro 500,00 sino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 sino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 sino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 sino a trentasei rate mensili;
- f) da euro 20.000,00 a euro 50.000,00 fino a quarantotto rate mensili;
- g) da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 fino a sessanta rate mensili;
- h) oltre euro 150.000,01 fino a settantadue rate mensili;

2. Per importi superiori ad euro 20.000,00, l'Ente può chiedere la presentazione di garanzia bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti di cui all'art.1, commi b) e c) della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e smi, secondo le modalità indicate ai successivi punti; in tale ipotesi, in caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

La garanzia bancaria o assicurativa deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operativa della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune;
- la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo con il consenso scritto del Comune;

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi, pari ad un massimo di 12 rate mensili, e comunque non superiore al numero di rate concesse nell'iniziale piano rateale (quando inferiori a dodici), a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 4.

4. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario iscriverà ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

7. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della dilazione.

Art. 24 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili ai fini della cancellazione dal conto residui;
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 25 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento relativi ad interessi moratori, costi di elaborazione e notifica, rateizzazione e discarico per crediti inesigibili, si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'art.18 "Accertamento esecutivo tributario" e al comma 2 dell'art. 19 "Accertamento esecutivo patrimoniale", con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO V

RIMBORSI E COMPENSAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 26 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- le generalità del richiedente e l'eventuale soggetto delegato alla presentazione della richiesta, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- la somma richiesta a rimborso;
- le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e agli indirizzi di posta elettronica.

4. Il Funzionario Responsabile del tributo e il Responsabile dell'entrata patrimoniale può richiedere la presentazione di documentazione integrativa della richiesta di rimborso. La documentazione dovrà essere consegnata al Comune entro i termini in essa indicati, in caso di mancata consegna la richiesta sarà diniegata.

5. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso legale di interesse.

7. Non si procederà al rimborso spettante al contribuente nei casi stabiliti dalla legge qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad euro 12.00.

8. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune per la stessa tipologia di entrata. Il Funzionario Responsabile o il Responsabile dell'entrata comunica, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 27 - Compensazione su iniziativa dell'ufficio

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche ovvero ad altri titoli di qualunque specie e natura e il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi e/o entrate patrimoniali, il Comune, previa comunicazione scritta al contribuente,

può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

3. La compensazione credito/debito è esclusa in caso di:

- importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A;
- pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
- liquidazione contributi sociali.

Art. 28 - Compensazione su istanza del debitore

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

5. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione

TITOLO VI

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO PER ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Diritto di interpello

Art. 29 - Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
 14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
 15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
 16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
 17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
 18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.
 19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
 20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
 21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 30 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.

2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 2 del D.Lgs.n.156/15 e smi e contenere gli elementi indicati dall'art. 3 del medesimo del D.Lgs.156/15 e smi.

3. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.n.156/15 e smi.

4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.156/15 e smi.

Art. 31 - Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art. 11 della L.212/2000 e smi.

2. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 212/2000 e smi:

a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione da parte del Comune della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;

b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, sono nulli.

Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

4. La presentazione di un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.212/2000 e smi non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs.n.156/15 e smi.

Capo II Autotutela

Art. 32 - Principi e presupposti dell'autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- b) errore sull'individuazione del tributo;
- c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- d) errore sul presupposto d'imposta;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 33 -Autotutela facoltativa

5. Fuori dei casi di cui all'articolo 15, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Si applica il comma 3 del precedente articolo 32.

Articolo 34 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Capo III Accertamento con adesione

Art. 35 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lg. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e secondo le seguenti disposizioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nella quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.

3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti per omessa o infedele denuncia e non si estende agli accertamenti esecutivi per omesso o parziale pagamento.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
6. In sede di contraddittorio le valutazioni dell'ufficio devono fondersi su tre criteri specifici: grado di sostenibilità della pretesa, eventuale incertezza delle questioni controverse e principio di economicità dell'azione amministrativa.
7. In ogni caso resta fermo il potere e dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli accertamenti rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 36 - Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati all'articolo precedente:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 37 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

5. Analogamente a quanto previsto per la procedura di accertamento con adesione su istanza di parte, anche il procedimento su istanza d'ufficio, in caso di riscontro positivo all'invito a comparire potrà avere durata massima di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla qui proposta data di comparizione.

Art. 38 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non proceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite p.e.c.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 39 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 40 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo o da un suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 41 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del presente regolamento.
2. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 42 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 43 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno danno luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Capo V Ravvedimento operoso

Art. 44 - Ravvedimento operoso

1. L'istituto del Ravvedimento operoso, quale strumento deflattivo in tema di tributi comunali, trova le proprie regole nell'art. 13 del D.Lgs.n.472/97 e smi.
2. Nel ravvedimento operoso la sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 45 - Clausole di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 46 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente regolamento abroga il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con delibera n.59 del 30.11.1998

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.